

Cookie policy

Il 2 giugno 2015 è scaduto il termine per l' adeguamento della cookie policy dei siti alla normativa del Garante. La tematica è già stata affrontata in queste pagine, ma può essere utile un ulteriore approfondimento.

Come è noto, con suo provvedimento dell' 8 maggio 2014, l' Autorità garante per il trattamento dei dati personali, meglio conosciuta come Garante Privacy, ha emanato un provvedimento per l' individuazione delle modalità semplificate per l' informativa e l' acquisizione del consenso all' invio di cookie di profilazione. Tale provvedimento individuava nella data del 2 giugno 2015 il termine ultimo per l' adeguamento. In data 5 giugno 2015, il Garante ha emanato dei chiarimenti in merito all' attuazione della normativa in tema di cookie.

Vediamo, in sintesi, che cosa sia necessario fare per essere in regola. Sostanzialmente, gli adempimenti sono quattro: fornire l' informativa sulla presenza di cookie; inserire un banner in home page; ottenere il consenso da parte dell' utente; notificare al Garante, quando ve ne sono i presupposti. Ma non sempre si devono compiere tutti e quattro.

Innanzitutto, va precisato che se un sito o un blog non installano cookie, ossia non consentono l'archiviazione delle informazioni nell' apparecchio terminale dell' utente o l' accesso a informazioni già archiviate, non occorre alcun adempimento. Se si installano cookie tecnici o analitici di prima parte, cioè cookie utilizzati per monitorare l'uso del sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione dello stesso, bisognerà segnalarli nell' informativa, ad esempio inserendone riferimento nella privacy policy del sito, ma non occorre alcun banner, né è necessario acquisire il consenso degli utenti. Lo stesso avviene per i cookie analitici di terze parti (cookie realizzati da terze parti e utilizzati a fini meramente statistici), purché siano adottati strumenti che riducano il potere identificativo del cookie e la terza parte non incroci le informazioni raccolte con altre di cui già disponga. Questo avviene, ad esempio, nel caso in cui siano mascherate porzioni significative dell'indirizzo IP, tali da non rendere riconoscibile l' utente. Si ricorda che l' uso di tali cookie analitici di terze parti deve, inoltre, essere regolato da un accordo tra il sito e la terza parte, nel quale si faccia espresso richiamo all'impegno della terza parte a utilizzare i cookie esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a non incrociarli con altre informazioni di cui essa abbia disponibilità.

Se, invece, si installano cookie analitici di terza parte e non sono stati adottati strumenti che riducano il potere identificativo dei cookie e la terza parte non incrocia le informazioni raccolte con altre di cui già dispone, bisogna darne informazione, predisporre il banner, richiedere il consenso all' utente e notificare al Garante. La stessa procedura si deve seguire nel caso di cookie di profilazione di prima parte.

Nell' ipotesi in cui si tratti di cookie di profilazione di terze parti, si dovrà fornire adeguata informativa, inserire il banner ed ottenere il consenso dell' utente. In questo caso, però, la notificazione dovrà essere effettuata dalla terza parte, che svolge attività di profilazione. Il Garante ha confermato che i gestori dei siti, nei quali sono stati installati cookie di profilazione provenienti da domini di terze parti, svolgono un ruolo di mero intermediario tecnico. Essi dovranno, tuttavia, inserire dei link aggiornati ai siti gestiti dalle terze parti, in cui l'utente potrà effettuare le proprie scelte in merito alle categorie e ai soggetti da cui ricevere cookie di profilazione.

Nei chiarimenti forniti il 5 giugno 2015, il Garante ha ribadito che le richieste di consenso presenti all'interno dell'informativa estesa del sito di prima parte o nei siti predisposti dalle terze parti, non dovranno necessariamente fare riferimento ai singoli cookie installati, ma potranno riguardare categorie più ampie o specifici produttori o mediatori con cui il sito prima parte abbia stabilito rapporti commerciali (es. sport, viaggi, ecc.). Ha anche puntualizzato che, nel caso in cui sul sito i banner pubblicitari o i collegamenti con i social network siano semplici link a siti terze parti, che non installano cookie di profilazione, non c'è bisogno né di informativa né di consenso. Nel provvedimento citato, l' Autorità garante ha anche evidenziato che l'obbligo di rendere l'informativa e acquisire il consenso nasce dalla scelta del sito di ospitare pubblicità mirata, basata sulla profilazione degli utenti tramite i cookie, anziché pubblicità generalista offerta indistintamente a tutti gli utenti.

Come si ricorderà, nel provvedimento di semplificazione dell' 8 maggio 2014, in ordine alle modalità di acquisizione del consenso, si era prescritto che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o attraverso la selezione di un elemento dello stesso (come un'immagine o un link) comportasse la prestazione del consenso all'uso dei cookie. Sui recenti chiarimenti, il Garante ha affermato che le soluzioni per l'acquisizione del consenso basate su "scroll", cioè sulla prosecuzione della navigazione all'interno della medesima pagina web, sono considerate in linea con i requisiti di legge, qualora queste siano chiaramente indicate nell'informativa e siano in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del gestore del sito di prima parte, che possa essere qualificato come azione positiva dell'utente. Si ricorda, infatti, la necessità che il gestore del sito possa sempre documentare l'ottenimento del consenso ai cookie da parte dell' utente. La modalità di accettazione mediante "scroll" è particolarmente utile nel caso di dispositivi mobili.

La normativa in materia di cookie riguarda tutti i siti che, a prescindere dalla presenza di una sede nel territorio dello Stato, installano cookie sui terminali degli utenti, utilizzando quindi per il trattamento strumenti situati sul territorio dello Stato.

E' utile ricordare, infine, che gli obblighi in materia di cookie derivano da una normativa europea, recepita in Italia nel 2012, che ha imposto di informare gli utenti di Internet ed acquisire un loro consenso preventivo.